



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 28/02/2020

FATTO

1. In data 14.11.2014 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti per un importo lordo pari a € 35.520,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 296,00 ciascuna.
2. Successivamente, con data di riferimento 28.2.2019, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 49. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 900,28 a titolo di rimborso delle commissioni gestione pratica e di € 124,56 a titolo di rimborso del servizio dell'Ente previdenziale.
3. Con ricorso presentato in data 22.8.2019, preceduto da reclamo pervenuto il 4.3.2019, parte ricorrente, con l'assistenza di una "persona di fiducia", contestava il conteggio estintivo chiedendo il rimborso *pro quota* del complessivo importo di € 6.660,77.
4. Con le controdeduzioni l'intermediario resistente premette di aver provveduto a riconoscere al ricorrente la somma di € 457,16, mediante assegno circolare emesso il 23.5.2019, del quale allega copia, di cui € 295,83 a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, secondo il criterio *pro rata temporis*. Espone, relativamente alle commissioni, che i costi e le condizioni del contratto stipulato dal ricorrente sono dettagliatamente indicati nel SECCI, ove è specificata la natura continuativa o meno degli stessi, tramite



descrizione delle attività correlate. Inoltre, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è specificato qual è l'importo da restituire, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*. Evidenzia che in sede di estinzione anticipata è stato rimborsato al cliente l'importo di € 900,28, a titolo di restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni di gestione pratica, e di € 124,56, a titolo di restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, del costo del servizio dell'Ente previdenziale. Cita la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10017/2016 che ha riconosciuto la legittimità dei criteri di restituzione contrattualmente previsti. Quanto alla richiesta di rimborso dei costi assicurativi, riferisce che la Compagnia di assicurazione ha provveduto al rimborso di € 219,90 secondo i criteri di calcolo di cui alle Condizioni di polizza, tramite assegno postale in data 1.3.2019, di cui allega copia. Aggiunge di aver provveduto al rimborso di € 161,33, ad integrazione, secondo il criterio *pro rata temporis*, di quanto restituito dalla compagnia assicuratrice.

5. Chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.

6. Con repliche alle controdeduzioni il ricorrente ribadisce le istanze formulate nel ricorso.

DIRITTO

Questo Collegio

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);
- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 settembre 2019, n. 26525;

RITIENE

che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo delle spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.
2. Per quanto riguarda imposte e tasse, si ritiene che, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge, possa presumersi, fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto a pagare l'importo specificato nel contratto.
3. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.
4. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.



5. Posto che il Collegio di Coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intellegibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

7. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente formula domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni per l'intermediario mutuante, delle commissioni per l'intermediario del credito, delle spese di istruttoria, delle commissioni di gestione pratica, del costo del servizio dell'Ente previdenziale e degli oneri assicurativi. Non fornisce evidenza del pagamento delle commissioni per l'intermediario del credito. Fornisce evidenza del rimborso, successivamente alla presentazione del ricorso, dell'importo di € 457,16, tramite assegno circolare.

8. Quanto alle spese assicurative è consolidato orientamento dell'Arbitro che al rimborso degli oneri assicurativi a carico del cliente, sia tenuto l'intermediario finanziatore, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento. L'intermediario resistente fornisce evidenza del rimborso di € 219,90, calcolato secondo i criteri di cui alle Condizioni di polizza, tramite assegno postale. Non fornisce evidenza dell'ulteriore rimborso di cui riferisce nelle controdeduzioni, per l'importo di € 161,33.

9. Alla luce di quanto sopra enunciato, in applicazione del criterio lineare *pro rata temporis*, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e delle spese di istruttoria e assicurative, è pari a € 2.239,88, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
commissioni bancarie				2.759,91	1.632,95		1.632,95
commissioni intermediario del credito				1.030,08	609,46		609,46
spese di istruttoria				500,00	295,83		295,83
commissioni gestione pratica				262,84	155,51		155,51
commissioni intermediario del credito gestione pratica				1.257,41	743,97	900,28	-156,31
costo del servizio ente previdenziale				207,60	122,83	124,56	-1,73
oneri assicurativi				644,33	381,23	219,90	161,33
rimborsi medio tempore effettuati				457,16		457,16	-457,16
							2.239,88

10. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7371 del 21 aprile 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.239,88 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO